



# Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Giuseppe Ferro” – Alcamo (TP)

LICEO SCIENTIFICO – LICEO CLASSICO



**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI BAR/RISTORO  
PRESSO LE DUE SEDI (liceo scientifico e liceo classico)  
DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Giuseppe Ferro” di Alcamo  
CIG: 6266854385**

Determina a contrarre n. 3364 del 22/05/2015

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **Art.1**

#### **Oggetto e campo di applicazione**

Il presente Capitolato disciplina l'esercizio di attività di gestione in concessione del servizio bar/ristoro da svolgersi nelle due sedi (Liceo scientifico e Liceo classico) dell'IISS “Giuseppe Ferro” di Alcamo. Il servizio deve intendersi come una serie di attività volte ad assicurare agli studenti, al personale docente e ATA e a tutti coloro che si trovano a vario titolo nei locali scolastici (*genitori, esperti esterni, fornitori, manutentori, tecnici, ospiti,...*) la possibilità di consumare bevande calde e fredde e snack/pasti, sia somministrati al banco che mediante somministrazione “rapida” (ovvero con pagamento contestuale all'erogazione e successiva consumazione nell'area sedute interna/esterna).

Il Concessionario, con proprie risorse umane e strumentali, avrà facoltà di arricchire il proprio servizio proponendo alimenti preparati/manipolati in loco somministrati con servizio ai tavoli.

Il locale avrà apertura obbligatoria nei giorni di lezioni, esami, manifestazioni; durante le riunioni degli organi collegiali l'apertura sarà assicurata su richiesta dall'istituzione scolastica.

Ogni attività dovrà essere svolta con modalità compatibili con le caratteristiche didattiche e formative della Scuola.

### **Art.2**

#### **Locali oggetto della concessione**

La concessione ha ad oggetto i locali posti al piano terreno dei due edifici (liceo scientifico e liceo classico), LICEO SCIENTIFICO (sede di via J.F. Kennedy, n. 48, Alcamo)

Detti locali saranno concessi nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano al momento della concessione.

I locali sono dotati di allacciamenti per la fornitura di acqua, energia elettrica e sono in condizioni idonee all'uso.

I locali, saranno adibiti, a totale carico del Concessionario, come punto caffetteria bar-ristoro, mediante la collocazione di idonei arredi, strumentazioni, suppellettili ed attrezzature che permettano al gestore di esercitare la propria attività, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Tutte le attività ed adempimenti amministrativi necessari all'avvio del servizio saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Ogni allestimento dovrà avvenire previa valutazione e approvazione da parte della Istituzione scolastica.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di utilizzare, per qualsivoglia motivo, altre superfici e locali senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali, verrà redatto un verbale di consegna nel quale verrà individuata la superficie a disposizione ed elencati gli arredi e suppellettili in dotazione, sottoscritto dalle parti.

### **Art.3 Sopralluogo**

Le ditte concorrenti dovranno prendere visione e conoscenza delle aree destinate alla concessione, dello stato di fatto in cui esse si trovano.

L'attestato di avvenuto sopralluogo, **obbligatorio per la formulazione dell'offerta**, sarà certificato dal Direttore dei Servizi Generali e amministrativi dell'Istituzione scolastica.

**In assenza di sopralluogo si procederà alla esclusione dalla procedura della ditta concorrente.**

### **Art. 4 Concessione e durata**

L'esercizio dell'attività viene consentito mediante contratto di concessione.

La durata della concessione avrà carattere provvisorio, fino ad un termine massimo di 2 anni

E' comunque escluso il rinnovo tacito.

Il servizio dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla consegna dei locali compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni necessarie. Il contratto di concessione decorrerà dalla data di effettiva apertura al pubblico dei locali (da attestarsi con apposito verbale di inizio attività).

A cadenza almeno annuale verrà effettuata una verifica sul perdurare degli equilibri economici derivanti dal contratto.

Resta comunque fermo il potere dell'Amministrazione di sospendere l'efficacia della concessione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che il Concessionario abbia ad avanzare alcuna pretesa o diritto.

Alla naturale scadenza del contratto il rapporto con il Concessionario si intende automaticamente interrotto anche in assenza di formale disdetta da parte della Amministrazione.

Alla scadenza del contratto sarà redatto apposito verbale di ultimazione dell'attività contenente eventuali annotazioni; tale verbale sarà sottoscritto dalle parti dopo opportune verifiche e conterrà in ogni caso l'accertamento della restituzione dei beni mobili, presenti nei locali al momento dell'avvio dell'attività e dello stato dell'immobile.

#### **Art. 5**

##### **Insegne e marchi**

L'uso e l'esibizione anche a fini pubblicitari di insegne o marchi di qualsiasi genere e tipo, salvo quelli di titolarità del Concessionario e dell'Amministrazione concedente, debbono essere da questa preventivamente autorizzati.

#### **Art. 6**

##### **Canone e utenze**

Il canone annuale è di € 3.000,00 che verrà dovrà essere versato anticipatamente con le modalità ed i tempi che saranno indicati nell'atto di concessione.

Il Concessionario trasmetterà alla Istituzione scolastica, entro 10 giorni dalla scadenza del canone, la quietanza attestante l'avvenuto versamento.

Le spese relative ai consumi dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas e delle utenze telefoniche sono a totale carico del Concessionario, e sono a carico dello stesso le spese necessarie per l'installazione di quanto necessario per la misurazione dei consumi.

Il Concessionario dovrà inoltre assumere integralmente ogni onere presente o futuro relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all'esecuzione dei servizi e all'uso degli spazi concessi, compresa la tassa per i rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 7**

##### **Manutenzione dei locali**

Il Concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione del locale e degli spazi esterni di pertinenza, anche quelli non assegnati purché comunque afferenti ai servizi di bar/ristoro, curandone la pulizia e il decoro, anche esterno compresa la vuotatura dei cestini dei rifiuti.

#### **Art. 8**

##### **Restituzione locali al termine della concessione**

Alla scadenza del presente contratto il Concessionario sarà tenuto a rilasciare i locali nonché le attrezzature esistenti e gli impianti di proprietà dell'Amministrazione, come descritto nel verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso; dovrà altresì provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi, che l'Amministrazione non abbia interesse a ritenere.

Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

#### **Art. 9**

##### **Licenze e autorizzazioni**

Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento, inclusa l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione all'Amministrazione concedente.

#### **Art. 10**

##### **Subappalto e cessione del contratto**

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio, ai sensi di legge, il servizio oggetto della concessione.

La successione nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione, che sia conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Amministrazione solo qualora sia notificata alla Istituzione scolastica e venga da essa accettata. Il subappalto o la cessione anche parziale del piano delle attività costituirà causa di risoluzione dell'atto di concessione dei locali.

A pena di decadenza, è espressamente vietata la cessione a terzi della presente concessione o la sub concessione.

Sempre a pena di decadenza devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione, e comunque entro il termine massimo di 10 giorni, per opportuna conoscenza anche le variazioni societarie quali la cessione di quote a terzi, il cambiamento di legale rappresentante, il cambiamento di tipo di società. Al termine del rapporto di concessione, il Concessionario cessante è tenuto comunque a provvedere a che il servizio bar in oggetto continui regolarmente durante le operazioni di trasferimento della concessione del servizio al suo successore.

### **Art. 11**

#### **Modalità di svolgimento dell'attività**

1. Il Concessionario si obbliga a condurre direttamente l'esercizio, in modo lodevole, adeguato all'importanza della struttura e alle prescrizioni dell'Amministrazione e delle autorità competenti.
2. Il Concessionario non potrà servirsi dei locali per usi diversi da quelli stabiliti nel presente Capitolato.
3. L'orario di svolgimento dell'attività deve coincidere con gli orari di erogazione del servizio scolastico, così come determinati annualmente dal Piano dell'Offerta formativa e dai Piano delle attività del personale docente e ATA. Su richiesta dell'amministrazione ovvero su espressa autorizzazione della stessa dietro istanza del Concessionario, l'attività potrà essere svolta anche in via straordinaria, in coincidenza con particolari eventi o attività specifiche svolte all'interno dell'Istituzione scolastica.
4. L'esecuzione del servizio dovrà essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche, applicazione del D.lgs. n. 193/07 (HACCP) e s.m.i., e ciò sia in relazione alla quantità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale.

A tal fine il Concessionario dovrà produrre prima dell'avvio del servizio la seguente documentazione:

- il piano generale del controllo qualità;
- il piano di autocontrollo igienico che è tenuta a predisporre in ottemperanza al Regolamento CE n.852 del 29.04.2004 e s.m.i.

5. Il Concessionario dovrà fornire gli arredi, le attrezzature e tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento del servizio compreso il materiale per la pulizia e sanificazione delle stoviglie, degli arredi e dei locali adibiti al servizio di ristorazione e di bar.
6. Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti relativi al D. Lgs 81/2008 consegnando all'Amministrazione, in termini utili allo svolgimento del servizio, il relativo DVR ai fini degli adempimenti consequenziali.
7. Il Concessionario dovrà improntare costantemente la propria attività a criteri di ecosostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi, ecc.).

**Art. 12**  
**Qualità degli alimenti**

Il gestore dovrà impegnarsi alla somministrazione di tutti i prodotti della migliore qualità, di comune erogazione nei bar aperti al pubblico, compresi gli snack sostitutivi del pranzo (panini farciti, toast, altro).

Il gestore si impegna altresì a fornire prodotti biologici o di filiera corta, così come indicato nella propria offerta tecnica. La vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia d'igiene e sanità pubblica potrà dare motivo alla risoluzione del contratto ed alla applicazione delle sanzioni di legge previste per simili trasgressioni.

**Art. 13**  
**Personale addetto**

Il personale del bar dovrà essere idoneo, fornito delle adeguate autorizzazioni igieniche e sanitarie ed in numero sufficiente per un sollecito servizio.

Il Concessionario è vincolato, a pena di decadenza, ad impiegare personale qualificato così come indicato in sede di gara.

Il personale dovrà essere dotato di divise da lavoro e di tesserino di riconoscimento che dovrà essere portato ben visibile.

**Art. 14**  
**Obblighi nei confronti del personale impiegato**

Il Concessionario nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, ha l'obbligo assoluto:

- di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in quanto oneri a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.

**Art. 15**  
**Responsabilità per danni**

Il Concessionario assume l'intera e diretta responsabilità di ogni danno che possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti all'Amministrazione e ai terzi dall'esercizio dell'attività. In tal senso il Concessionario deve attivare un'idonea copertura assicurativa sempre preventivamente alla stipula della concessione, e produrre:

- una polizza che tenga indenne l'Istituzione scolastica da eventuali danni che potrebbero verificarsi al patrimonio durante l'esercizio dell'attività;
- una polizza assicurativa avente un massimale che tenga indenne l'Istituzione scolastica dalla responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dal Concessionario durante l'esercizio dell'attività.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per furti o danni che dovessero verificarsi all'interno di locali oggetto del presente contratto.

**Art. 16**  
**Cauzione provvisoria**

Ciascun concorrente dovrà presentare, in occasione dell'offerta, in originale, a pena di esclusione, la garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% del valore massimo stimato d'appalto, per il seguente importo: € 2.000,00 a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, assegno circolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D. Lgs 163/2006.

**Art. 17**  
**Cauzione definitiva**

Prima della stipula della concessione il Concessionario dovrà produrre apposita cauzione definitiva di importo pari all'ammontare del 10% del canone annuo, a garanzia di eventuali inadempienze per mancati o ritardati versamenti pari ad € 5.000,00 a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, assegno circolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D. Lgs 163/2006.

Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione dei versamenti rispetto alle date concordate saranno applicati gli interessi moratori al tasso legale, senza necessità di costituzione in mora da parte del concedente, dal giorno successivo al termine per il mancato pagamento.

**Art. 18**  
**Altri oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico del Concessionario, oltre agli obblighi precedentemente indicati:

- le spese e tutti gli oneri conseguenti lo svolgimento del servizio anche non espressamente indicati;
- il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
- le imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- provvedere direttamente a dotare gli spazi di pertinenza, lì dove carenti, di sistemi antintrusione;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti ed alla loro collocazione nei siti all'uopo destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- in generale ogni onere, anche se qui non espressamente richiamato, necessario a rendere il servizio efficiente senza che l'Amministrazione abbia a sostenere alcuna spesa.

**Art. 19**  
**Servizi aggiuntivi**

Il Concessionario è altresì obbligato a prestare a propria cura e spese i servizi aggiuntivi a richiesta dell'amministrazione scolastica;

**Art. 20**  
**Recesso**

Le parti possono recedere dal presente contratto con un preavviso di sei mesi.

## **Art. 21**

### **Decadenza e risoluzione del contratto**

Comportano decadenza della concessione, previo accertamento da parte dell'Istituzione Scolastica e contestazione da parte del medesimo con processo verbale da notificare preventivamente al Concessionario:

- il mancato pagamento del canone di concessione ovvero di rimborso relativo alle utenze, qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dal termine della scadenza;
- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dell'attività;
- la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività dell'impresa;
- il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;
- l'inadempimento di obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative all'attività di gestione dell'attività concessa;
- ogni e qualsiasi atto fatto od omissione del Concessionario e/o dei suoi dipendenti, che possa comunque compromettere il servizio o arrecare un danno economico o d'immagine all'Amministrazione;
- la mancata realizzazione degli impegni assunti in sede d'offerta;
- la violazione del divieto di sub-concessione;
- la violazione delle disposizioni di legge in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- ogni infrazione alle condizioni stabilite dal presente capitolato;
- la sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del beneficiario anche per cause ad esso non imputabili;
- frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale.

L'Istituzione scolastica contesterà gli eventuali motivi al Concessionario il quale potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro trenta giorni successivi alla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.

La concessione, inoltre, si intenderà revocata, qualora, durante l'esercizio, il Concessionario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per la conduzione di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento derivante da negligenza del Concessionario, l'Amministrazione procederà all'escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione.

E' salva, in questi casi, la facoltà per l'Amministrazione di ottenere dal Concessionario o, che per lui, dal curatore del fallimento, la continuazione provvisoria del servizio fino alla nuova assegnazione dell'esercizio.

## **Art. 22**

### **Comunicazioni e domicilio legale**

Ogni comunicazione relativa alla concessione dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo indicato in sede di manifestazione di interesse. Ogni modifica di tale indirizzo dovrà essere comunicata tempestivamente.

La Parte concessionaria deve eleggere il proprio domicilio presso il comune sede dell'Amministrazione per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, da farsi al Concessionario stesso in relazione al contratto e alle eventuali contestazioni che ne derivino.

## **Art. 23**

### **Criteri e modalità di controllo sui servizi**

L'istituzione scolastica è incaricata della verifica e del controllo sul regolare svolgimento dei servizi oggetto della concessione.

Potrà imporre prescrizioni e direttive operative al fine di garantire la compatibilità delle attività proposte dal Concessionario con le caratteristiche didattico/formative della Scuola.

Potrà richiedere spiegazioni e informazioni scritte sullo svolgimento dei servizi, in caso di inottemperanza emettere diffide e, se necessario, avviare il procedimento di risoluzione di cui all'art. 21 del presente capitolato.

## **Art. 24**

### **Diritto di ispezione dei locali**

Il personale incaricato dell'Amministrazione ha ampio diritto di accesso in tutti i locali oggetto della concessione ed in qualsiasi momento per la vigilanza dell'esercizio concesso e per l'accertamento dell'osservanza del contratto e delle disposizioni del presente Capitolato tecnico.

## **Art. 25**

### **Spese contrattuali**

Tutte le spese per la stipula del contratto-convenzione (bollo, registrazione fiscale, etc.), se necessarie, restano a carico del Concessionario.

## **Art. 26**

### **Clausola arbitrale**

Qualsiasi controversia riguardante l'efficacia, la validità, l'esecuzione e l'interpretazione della concessione sarà devoluta al competente Foro erariale, con esclusione del giudizio arbitrale.

## **Art. 27**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare.